

X

████████████████████
████████████████████

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
-artt. 408, 409, 410 c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Giovanna Pacifico,
visti gli atti del procedimento penale emarginato, iscritto a carico di ██████████
generalizzato in atti, per il reato di cui all'art. 646 c.p.;
esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, pervenuta
a questo Ufficio il 15.11.2012;
letta l'opposizione presentata nell'interesse della persona offesa, ██████████
depositata il 30.01.2014;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza celebrata - ex artt. 410/409 c.p.p. - in
data 8.10.2014;

osserva

Per i motivi appresso esposti, merita accoglimento la richiesta di archiviazione
avanzata dal P.M., fondata sulla ritenuta insussistenza di estremi di reato
configurabili a carico dell'indagato.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia, depositata presso la
Procura della Repubblica in sede il 2.10.2009, nella quale ██████████,
premessi di essersi avvalsa del patrocinio legale dell'avv. ██████████ nel
procedimento n. ██████████ R.G. incardinato dinanzi al Tribunale civile di Nocera
Inferiore, denunciava che lo stesso avv. ██████████, dopo la revoca del mandato
difensivo, pur essendo stato reiteratamente invitato(e diffidato) a restituire
alla denunciante la produzione di parte inerente al fascicolo - produzione ch'egli
stesso aveva ritirato - seguitava a trattenere quegli atti presso di sé, peraltro
subordinando la restituzione degli stessi al pagamento di onorari, pretesi in
relazione all'attività professionale prestata nel procedimento.

Ne scaturiva dunque, il presente procedimento, con iscrizione del ██████████ nel
Registro in relazione alla fattispecie di cui all'art. 646 c.p..

██████████

Ciò posto, va innanzitutto osservato come la vicenda appaia pacifica, nei suoi termini fattuali.

Risulta infatti dagli atti - e neppure è contestata dall'indagato - l'omessa restituzione da parte del [REDACTED] degli atti (più volte) richiesti dalla [REDACTED]

E con altrettanta chiarezza, si evince (in particolare dal carteggio intercorso fra le parti, allegato alla denuncia) che il [REDACTED] subordinava la restituzione degli atti richiestigli al pagamento di onorari, pretesi in relazione all'attività professionale svolta nel procedimento nell'interesse della [REDACTED]

Così come emerge *per tabulas* che il [REDACTED] provvide (due anni dopo le prime richieste della [REDACTED]) alla restituzione degli atti, a seguito di richiesta del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

E se dunque, le doglianze della denunciante, in punto di fatto hanno trovato riscontro nelle risultanze processuali, venendo invece alle considerazioni in diritto, appare condivisibile l'asserto del P.M., relativo alla insussistenza di estremi di reato ravvisabili nella condotta investigata.

Al riguardo, è doveroso il richiamo al costante orientamento espresso *in subiecta materia* dalla Corte di legittimità, alla cui stregua il reato di appropriazione indebita non è integrato dalla condotta di chi abbia omesso la restituzione della cosa, allorché l'agente abbia trattenuto la *res* a titolo precario a garanzia di un preteso diritto di credito, fatta salva l'ipotesi in cui il creditore abbia compiuto sul bene atti dispositivi che rivelino l'intenzione di convertire il possesso in proprietà (in termini, fra le altre, Cass. pen., sez. II, 4.05.2011, n. 17295; Cass. pen., sez. II, 11.02.2009, N. 6080): ipotesi quest'ultima che, evidentemente, non ricorre nel caso di specie (in mancanza di atti dispositivi compiuti dal [REDACTED] e tenuto anche conto della intenzione dallo stesso costantemente manifestata di restituire gli atti - sia pure subordinatamente alla corresponsione degli onorari ch'egli riteneva a sé spettanti).

D'altronde, le investigazioni suppletive indicate nell'atto di opposizione appaiono irrilevanti/ultronee/non pertinenti ai fini del presente decidere, giacché inidonee ad incidere sulle conclusioni sopra esposte, squisitamente tecnico-giuridiche, cui questo giudice è pervenuto (assunzione di sommarie informazioni della persona offesa, [REDACTED] e della sorella di lei, [REDACTED], [REDACTED], soggetti che non potrebbero riferire se non su circostanze fattuali, le quali sono già state accertate, per quanto sopra osservato; acquisizione di documentazione, che è già versata in atti o comunque, è potenzialmente idonea soltanto ad ulteriormente dimostrare quelle stesse circostanze fattuali che, come detto, risultano già pacificamente acclarate in atti).

Consegue a quanto esposto l'archiviazione del procedimento, come in dispositivo.

P. Q. M.



Visti gli artt. 408, 409 e 410 c.p.p.,

DISPONE

l'archiviazione del procedimento indicato in epigrafe, per infondatezza della *notitia criminis*.

Manda alla Cancelleria per la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede, e per gli altri adempimenti di competenza.

Nocera Inferiore, 23.10.2014.

Il Giudice per le Indagini Preliminari

dott.ssa Giovanna Pacifico

